



STATUTO

versione 2019.01

INTENZIONALMENTE BIANCA

SOMMARIO

ART. 1	PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	4
ART. 2	I SOCI.....	4
ART. 3	ORGANI DI UN.I.C.A.....	5
ART. 4	COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI	5
ART. 4.1	CONSIGLIO GENERALE DELLE RR.SS.LL.	5
ART. 4.2	SEGRETERIA NAZIONALE.....	6
ART. 4.2.1	SEGRETERIA NAZIONALE IN ADUNANZA PLENARIA	7
ART. 4.2.2	SFIDUCIA ALL'INTERNO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE	8
ART. 4.2.3	SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DELLA SNA	8
ART. 4.2.4	INTEGRAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE	8
ART. 4.3	COMITATO ETICO.....	9
ART. 4.4	CONSIGLIO LOCALE.....	9
ART. 4.4.1	SFIDUCIA ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO LOCALE	10
ART. 4.4.2	SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE LOCALE (ESCLUSO L'RSL)	11
ART. 4.4.3	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO LOCALE	11
ART. 4.5	DIPARTIMENTI TECNICI	11
ART. 4.6	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLE RR.SS.LL.	11
ART. 4.7	RESPONSABILE RAPPORTI ISTITUZIONALI NEL TRASPORTO AEREO.....	12
ART. 4.8	COORDINATORE NAZIONALE E VICE COORDINATORE NAZIONALE	12
ART. 4.8.1	SFIDUCIA DEL COORDINATORE NAZIONALE/VICE COORDINATORE NAZIONALE	13
ART. 4.8.2	DECADENZA IMMEDIATA DEL COORDINATORE NAZIONALE/VICE COORDINATORE NAZIONALE	13
ART. 4.8.3	SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE NAZIONALE/VICE COORDINATORE NAZIONALE	13
ART. 4.9	COORDINATORI REGIONALI.....	13
ART. 4.10	TESORIERE	14
ART. 4.11	RAPPRESENTANTE LOCALE (R.S.L.)	14
ART. 4.11.1	SFIDUCIA DI UN R.S.L.	15
ART. 4.11.2	SOSTITUZIONE DI UN R.S.L.	15
ART. 5	PERMESSI SINDACALI	15
ART. 6	VOTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA	15
ART. 7	REQUISITI DI CANDIDABILITÀ	16
ART. 8	INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE.....	16
ART. 9	GRATUITÀ DELLE CARICHE.....	16
ART. 10	MODALITÀ DI VOTO.....	17
ART. 11	CONSULTAZIONI ELETTORALI	17



ART. 12	RINNOVI CONTRATTUALI	18
ART. 13	REFERENDUM/CONSULTAZIONE ON-LINE	19
ART. 14	CODICE ETICO	19
ART. 15	FUSIONE E ADESIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	20
ART. 16	REVISIONE DELLO STATUTO	20

Art. 1 Principi dell'Organizzazione

L'Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo (di seguito denominata "UN.I.C.A.") è un'associazione sindacale, costituita ai sensi degli articoli 18 e 39 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'Organizzazione è apolitica, autonoma, libera, indipendente, senza fini di lucro, aperta ad aderire o federarsi con altre Organizzazioni che ne condividano gli obiettivi.

Il simbolo dell'Organizzazione è l'acronimo UN.I.C.A., di colore blu in campo bianco, sottolineato dalla scia tricolore di un aereo recante al di sotto la scritta "Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo".

Nelle sue attività, UN.I.C.A.:

- opera secondo il principio della trasparenza, favorendo la diffusione capillare dell'attività sindacale tra tutti gli iscritti;
- contribuisce all'uscita di ENAV S.p.A. dalla contrattazione di Settore del Trasporto aereo e, in subordine, a contrastarne gli effetti, con particolare riferimento alla parte specifica ATM;
- tutela e difende gli interessi e i diritti morali e materiali degli associati con particolare attenzione a quanti ricoprono mansioni non comprese nel core business aziendale o caratterizzate da una limitata capacità di incidere sulla contrattazione collettiva;
- agisce secondo principi di economicità, evitando di sostenere spese che, per natura o importo, non siano congrue all'azione sindacale;

procede ad un confronto continuo con gli iscritti e assume decisioni secondo il principio della collegialità;

- adotta come strumento preferenziale dell'azione sindacale la consultazione preventiva degli iscritti.

Art. 2 I soci

Sono soci coloro che hanno presentato domanda di iscrizione purché in regola con il versamento del contributo associativo. Lo status di socio decorre dalla data di compilazione della domanda che si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatti salvi gli effetti della richiesta di cancellazione.

È facoltà dell'associato chiedere la cancellazione dall'Organizzazione in qualsiasi momento. La cancellazione ha effetto dal mese successivo a quello della richiesta di cancellazione.

Ogni associato è tenuto al rispetto delle norme del presente Statuto che esplicitamente dichiara di accettare nella domanda di iscrizione, nonché al rispetto di tutte le delibere adottate dagli organi statutari dell'Organizzazione stessa.

Il contributo associativo è determinato dal Consiglio Generale delle Rappresentanze Sindacali Locali su proposta della Segreteria Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

La qualità di associato si perde:

- per cancellazione;
- per delibera di espulsione approvata dai 2/3 della Segreteria Nazionale, su richiesta del Comitato Etico
- per irregolarità nei versamenti del contributo associativo.

Art. 3 Organi di UN.I.C.A.

Gli organi dell'Organizzazione si dividono in monocratici e collegiali a seconda della modalità con cui si forma il consenso al loro interno.

Sono organi collegiali:

- il Consiglio Generale delle RR.SS.LL.; la Segreteria Nazionale;
- il Comitato Etico;
- il Consiglio Locale;
- i Dipartimenti tecnici;

Sono organi monocratici:

- il Coordinatore Nazionale e i vice Coordinatore Nazionale;
- i Coordinatori Regionali;
- il Tesoriere;
- il Presidente del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.;
- il Responsabile dei rapporti istituzionali nel trasporto aereo;
- il Referente di Sezione;
- la R.S.L..

Art. 4 Composizione e attribuzione degli Organi

Art. 4.1 Consiglio Generale delle RR.SS.LL.

Il Consiglio Generale delle Rappresentanze Sindacali Locali:

- è composto da tutte le Rappresentanze Sindacali Locali;
- si riunisce almeno ogni 12 mesi su proposta del proprio Presidente eletto al proprio interno alla prima convocazione o su richiesta della Segreteria Nazionale;
- delibera con maggioranza semplice la mozione che definisce la policy dell'Organizzazione, cui dovrà attenersi la Segreteria Nazionale;
- può proporre e deliberare la sfiducia del Coordinatore secondo quanto disposto dall'art. 4.7.1;
- può avanzare istanza per la modifica del presente Statuto a maggioranza semplice dei propri componenti;
- determina, su proposta della Segreteria Nazionale, il contributo associativo;
- Autorizza le candidature, in deroga all'art.7 comma IV, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti presenti.

Art. 4.2 Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale rappresenta l'organo esecutivo dell'Organizzazione; dirige e coordina tutta l'attività dell'Organizzazione conformemente allo Statuto e nel rispetto della policy dettata dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL..

La Segreteria Nazionale dura in carica 3 anni e, alla scadenza del mandato, su espressa richiesta della Segreteria entrante:

- mantiene lo status di RSA nazionale per un ulteriore anno con funzioni meramente consultive verso la Segreteria Nazionale di nuova nomina;
- non ha diritto di voto e opera con il solo scopo di garantire continuità nell'esercizio dell'attività sindacale.

La Segreteria Nazionale è composta dai membri eletti a livello nazionale, detti Consiglieri, che compongono Sezioni rappresentative delle varie professionalità aeronautiche; qualora più candidati ottengano lo stesso numero di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento e, in caso pari anzianità, verrà preferito il candidato anagraficamente più anziano.

Ogni Sezione al proprio interno nomina/revoca a maggioranza un Referente di Sezione che coordina l'attività della Sezione nel rispetto della policy dettata dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL.. La carica di Referente di Sezione non è incompatibile con quella di vice coordinatore.

Una Sezione è considerata rappresentativa, assumendo lo status di RSA, quando al suo interno vi sono almeno trentacinque iscritti o il 30% della categoria di riferimento.

Purché siano rappresentative, le Sezioni partecipano a trattative sindacali, firmano accordi, presentano rivendicazioni e promuovono azioni di lotta con decisione monocratica o adottata a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, a seconda della loro composizione.

Le decisioni delle Sezioni rappresentative che comportano l'apposizione di firme seguono il meccanismo della firma congiunta di un Consigliere della Sezione, appositamente delegato, e del Coordinatore Nazionale o di un vice coordinatore.

In caso di mancanza di accordo tra la Sezione e il Coordinatore Nazionale, la questione deve essere rimessa all'intera Segreteria Nazionale in adunanza plenaria che deciderà con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Le decisioni delle Sezioni non rappresentative che comportano l'apposizione di firme seguono il meccanismo della firma congiunta di un Consigliere della Sezione CCNL, appositamente delegato, e del Coordinatore Nazionale.

In caso di mancanza di accordo tra la Sezione CCNL e il Coordinatore Nazionale, la questione deve essere rimessa all'intera Segreteria Nazionale in adunanza plenaria che deciderà con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

In nessun caso è consentita la firma disgiunta.

Le Sezioni sono:

Sezione ACC: cura le problematiche nazionali inerenti i 4 ACC ed è composta da 8 consiglieri eletti tra il personale CTA in servizio presso ACC.

I seggi della Sezione ACC sono ripartiti secondo il criterio geografico al fine di garantire che siano sempre presenti 2 Consiglieri provenienti da Roma ACC, 2 da Milano ACC, 2 da Padova ACC e 2 da Brindisi ACC.

Sezione TWR: cura le problematiche nazionali inerenti tutti gli aerodromi controllati ed è composta da 8 Consiglieri (di cui almeno uno riservato ad un candidato proveniente da un aerodromo non strategico e uno proveniente da un aerodromo strategico) eletti tra il personale CTA in servizio presso gli aerodromi controllati.

Sezione CCNL e Normativa: cura le problematiche nazionali inerenti la stesura del CCNL e quelle relative ai lavoratori della Sede Centrale e Academy; è composta da quattro Consiglieri (di cui almeno uno riservato a un candidato proveniente da un aerodromo non Strategico) eletti tra tutti gli iscritti su base nazionale.

Eccetto il caso in cui la Sezione CCNL sia chiamata per decisioni riguardanti una Sezione non rappresentativa, essa potrà firmare il CCNL, congiuntamente al Coordinatore Nazionale, soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Segreteria Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il CCNL così firmato deve essere sottoposto a referendum abrogativo di tutti gli iscritti.

L'abrogazione del CCNL da parte degli iscritti comporta l'immediata decadenza della Segreteria Nazionale e di tutti i suoi componenti, con immediata convocazione di nuove elezioni.

Sezione EAV/FISO/AMO: cura le problematiche nazionali inerenti il personale EAV/FISO/AMO ed è composta da 2 Consiglieri eletti tra il personale EAV/FISO/AMO proveniente da qualsiasi impianto;

Sezione Quadri: cura le problematiche nazionali inerenti il personale Quadro ed è composta da un Consigliere eletto tra il personale Quadro;

Sezione Meteo: cura le problematiche nazionali inerenti il personale Meteo ed è composta da un Consigliere eletto tra il personale Meteo;

Sezione Tecnici/Informatici/Amministrativi: cura le problematiche nazionali inerenti il personale tecnico/informatico/amministrativo ed è composta da un Consigliere eletto tra il personale tecnico/informatico/amministrativo;

Sezione Tecnosky: cura le problematiche nazionali inerenti il personale Tecnosky ed è composta da un Consigliere eletto tra il personale Tecnosky;

Sezione Personale Navigante: cura le problematiche nazionali inerenti il personale navigante ed è composta da un Consigliere eletto tra il personale navigante.

Art. 4.2.1 Segreteria Nazionale in adunanza plenaria

Qualora insorga un conflitto tra le Sezioni della Segreteria Nazionale, o tra una di queste e il Coordinatore Nazionale, la questione dovrà essere rimessa a decisione di tutti i

membri della Segreteria in adunanza plenaria con decisione assunta a maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.

Tale decisione potrà essere adottata, se del caso, mediante votazione telematica.

Hanno diritto ad esprimere il voto nelle decisioni dell'adunanza plenaria il Coordinatore Nazionale, i Vice Coordinatore e i membri delle Sezioni rappresentative della Segreteria Nazionale.

Art. 4.2.2 Sfiducia all'interno della Segreteria Nazionale

Art. 4.2.2.1 Sfiducia dell'intera Segreteria Nazionale o di una Sezione rappresentativa

La mozione di sfiducia può essere richiesta da:

- più della metà dei rappresentanti del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.;
- 1/3 della base degli iscritti.

La mozione di sfiducia, inoltrata al Comitato Etico, è votata secondo quanto previsto all'art. 6.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, l'intera Segreteria Nazionale o la Sezione rappresentativa (quale delle due sia oggetto della sfiducia) decade immediatamente e si procederà a nuove elezioni come previste da art.10

Art. 4.2.2.2 Sfiducia di un consigliere della SNA

La mozione di sfiducia può essere richiesta da:

- 2/3 della Segreteria Nazionale;
- la maggioranza del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.;
- 1/3 della base degli iscritti.

La mozione di sfiducia viene votata secondo quanto previsto all'art. 6.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il consigliere della SNA decade immediatamente e si procederà a nuove elezioni come previste per sostituzione art. 4.2.3

Art. 4.2.3 Sostituzione di un consigliere della SNA

Nel caso si verificano dimissioni o indisponibilità di un consigliere della SNA, entro 6 mesi dal termine delle elezioni, la posizione verrà ricoperta dal primo dei non eletti nella sezione interessata; se avviene dall'inizio del settimo mese saranno necessarie altre votazioni come previste da art. 10.

Art. 4.2.4 Integrazione delle Sezioni della Segreteria Nazionale

L'integrazione si intende quando al momento delle elezioni ci fossero un numero di candidati inferiore rispetto alle cariche da ricoprire ed in un momento successivo si trovasse disponibilità da parte di iscritti a dare il proprio contributo.

L'integrazione avviene a seguito di consulto con le RR.SS.LL. e la SNA sarà responsabile di indire nuove elezioni come previsto da art.10

Art. 4.3 Comitato Etico

Il comitato Etico è composto da cinque membri eletti su base nazionale tra tutti gli iscritti all'Organizzazione.

Il Comitato Etico è tenuto a verificare, su richiesta di qualunque iscritto o su propria iniziativa, il rispetto del presente Statuto da parte di tutti gli iscritti, con particolare riferimento a:

- violazione del Codice Etico;
- abuso di permessi sindacali;
- violazione del principio di gestione trasparente dell'attività sindacale ;
- violazione del principio di economicità delle spese sostenute per finalità sindacali.

In caso di sospetta violazione dello Statuto, il Comitato Etico è tenuto ad aprire formale procedura di infrazione, dandone, con qualunque mezzo, tempestiva comunicazione alle persone coinvolte, le quali hanno facoltà di chiarire la propria posizione entro 10 giorni dalla notifica.

La Segreteria Nazionale, ove richiesto, ha l'obbligo di fornire al Comitato tutte le informazioni utili relative alla definizione della procedura di infrazione.

Entro 20 giorni dall'apertura della procedura d'infrazione, il Comitato potrà, con decisione inappellabile:

- archiviare la procedura per mancata violazione;
- comminare, in base alla gravità, una tra le seguenti sanzioni: censura scritta, sospensione dalla carica sindacale fino a un massimo di sei mesi, revoca della carica sindacale;
- proporre alla Segreteria Nazionale l'espulsione dell'associato.

Se la sanzione prevista dovesse essere la revoca della carica o l'espulsione del singolo associato per soggetti che ricoprono ruoli in Segreteria Nazionale o Consiglio Locale si attiveranno le procedure di sostituzione.

Dell'esito del procedimento deve essere data massima diffusione a tutti gli iscritti. Il Comitato Etico è inoltre responsabile della gestione della procedura di votazione della sfiducia come previsto all'art.6. e di indire nuove elezioni qualora necessarie.

Art. 4.4 Consiglio Locale

Il Consiglio Locale è l'organo che indirizza l'attività associativa presso l'unità produttiva di riferimento.

Il Consiglio Locale dura in carica 3 anni e, alla scadenza del mandato, svolge per un ulteriore anno l'attività consultiva verso il Consiglio di nuova nomina, senza diritto di voto al fine di garantire continuità nell'esercizio dell'attività sindacale.

Il Consiglio Locale, eletto su base locale, è costituito dai candidati eletti dagli associati dell'unità produttiva di riferimento qualora più candidati ottengano lo stesso numero di

voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento e, in caso pari anzianità, verrà preferito il candidato anagraficamente più anziano.

Il Consiglio locale è così composto:

- massimo 7 Consiglieri locali per Unità produttive con organico superiore a 200 unità;
- massimo 5 Consiglieri locali per Unità produttive con organico da 51 a 200 unità;
- massimo 3 Consiglieri locali per Unità produttive con organico fino a 50 unità;
- 1 Consigliere/Rappresentante locale per Unità produttive con organico fino a 10 unità.

Si vota esprimendo una sola preferenza.

Il Consiglio Locale uscente, con voto a maggioranza dei 2/3, ha facoltà di consentire l'espressione di due preferenze nelle elezioni successive.

Non sono ammesse deleghe.

In deroga all'art.8, in caso di assenza di candidati al Consiglio Locale, la carica di Rappresentante Locale può essere ricoperta da un Rappresentante Nazionale del medesimo impianto.

Le decisioni del Consiglio Locale vengono prese a maggioranza semplice e voto palese.

Il Consiglio Locale evidenzia i problemi di natura tecnico-operativa e professionale che interessano l'unità produttiva o la Sezione Locale chiedendo, se necessario, il supporto del DTO nazionale. Il Consiglio Locale ha l'incarico di portare a conoscenza degli iscritti lo stato di avanzamento delle eventuali trattative aperte a livello nazionale.

Le modalità di voto delle RR.SS.LL. sono quelle previste all'art. 10.

Art. 4.4.1 Sfiducia all'interno del Consiglio Locale

Art. 4.4.1.1 Sfiducia dell'intero Consiglio Locale

La mozione di sfiducia del Consiglio Locale può essere richiesta da:

- 1/3 della base degli iscritti dell'Unità produttiva di appartenenza;
- 2/3 della Segreteria Nazionale.

La mozione di sfiducia, inoltrata al Comitato Etico, è votata secondo quanto previsto all'art. 6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia l'intero Consiglio Locale decade immediatamente e si procederà a nuove elezioni.

Art. 4.4.1.2 Sfiducia di un consigliere locale (escluso l'RSL)

La mozione di sfiducia di un consigliere locale può essere richiesta da:

- 1/3 della base degli iscritti dell'Unità Produttiva;
- più della metà del Consiglio Locale.

La mozione di sfiducia, inoltrata al Comitato Etico, è votata secondo quanto previsto all'art. 6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il consigliere locale decade dalla carica.

Art. 4.4.2 Sostituzione di un consigliere locale (escluso l'RSL)

Nel caso si verificano dimissioni o indisponibilità o decadenza di un membro del Consiglio Locale, entro 6 mesi dal termine delle elezioni, la posizione verrà ricoperta dal primo dei non eletti; se avviene dall' inizio del settimo mese saranno necessarie altre votazioni come previste da art. 10

Art. 4.4.3 Integrazione del Consiglio Locale

L' integrazione si intende quando al momento delle elezioni ci fossero un numero di candidati inferiore rispetto alle cariche da ricoprire ed in un momento successivo si trovasse disponibilità da parte di iscritti a dare il proprio contributo.

L'integrazione di queste posizioni avverrà a mezzo di votazione come previsto dall'art.10.

Le elezioni verranno organizzate dal Consiglio Locale o da una commissione individuata dagli iscritti del centro.

Per rendere valide le nuove elezioni di integrazione, dovrà aver votato almeno la maggioranza degli iscritti del centro.

Art. 4.5 Dipartimenti Tecnici

La Segreteria Nazionale può istituire, laddove ne ravveda la necessità, i seguenti Dipartimenti Tecnici:

- Dipartimento Segreteria e Tesoreria (DST)
- Dipartimento Relazioni Internazionali (DRI)
- Dipartimento Comunicazione e Relazioni Esterne (DCR)
- Dipartimento Giuridico e Lavoro (DGL)
- Dipartimento Tecnico Operativo (DTO)
- Dipartimento Pari Opportunità (DPO)

I rappresentanti dei Dipartimenti Tecnici e i loro membri, identificati dalla Segreteria Nazionale, sono proposti per l'approvazione al Consiglio Generale delle RR.SS.LL.. Per la costituzione dei Dipartimenti la Segreteria Nazionale attingerà da:

- tutti gli iscritti che proporranno la propria candidatura a seguito di ricerca di personale pubblicata sul sito di UN.I.C.A.;
- advisors esterni.

I Dipartimenti restano in carica per la stessa durata della Segreteria che li ha nominati.

I membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Generale della RR.SS.LL. non possono far parte dei Dipartimenti Tecnici.

Art. 4.6 Presidente del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.

Il Presidente del Consiglio delle RR.SS.LL.

- viene eletto tra i membri del Consiglio alla prima convocazione o su richiesta della Segreteria Nazionale; contestualmente alla sua elezione, viene eletto anche un Vice Presidente con funzioni sostitutive per assenza o impedimento del Presidente;
- rimane in carica per un anno;
- rappresenta le RR.SS.LL. innanzi alla Segreteria Nazionale;
- presiede i lavori del Consiglio delle RR.SS.LL.;
- partecipa di diritto, in qualità di uditore, alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 4.7 Responsabile rapporti istituzionali nel trasporto aereo

Il Responsabile rapporti istituzionali nel trasporto aereo:

- collabora con il Coordinatore Nazionale per il raggiungimento degli obiettivi della policy dettata dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL.;
- gestisce i rapporti con Fast.

Art. 4.8 Coordinatore Nazionale e Vice Coordinatore Nazionale

Entro 10 giorni dalla nomina, la Segreteria Nazionale elegge tra i membri delle proprie Sezioni il Coordinatore Nazionale, 2 Vice Coordinatore Nazionale e il Responsabile rapporti istituzionali nel trasporto aereo con almeno i 2/3 dei voti dei partecipanti in prima e seconda votazione. In caso di esito negativo verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

I posti precedentemente ricoperti dall'eletto Coordinatore Nazionale viene assegnato al primo dei non eletti nella rispettiva Sezione.

I Consiglieri eletti Vice Coordinatore nazionale e Responsabile rapporti istituzionali nel trasporto aereo mantengono il loro posto nella Sezione in cui sono stati eletti.

I compiti del Coordinatore Nazionale sono:

- fungere da collegamento tra tutti gli organi;
- tutelare e garantire le minoranze all'interno della Segreteria Nazionale;
- firmare accordi a firma congiunta con le Sezioni della Segreteria Nazionale;
- firmare il CCNL congiuntamente alla Sezione CCNL, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dei 2/3 della Segreteria Nazionale;
- rappresentare legalmente l'Organizzazione e tutelarla in giudizio per le proprie responsabilità, con l'eccezione di quanto previsto dal presente articolo in materia di deleghe;
- coordinare l'attività negoziale dell'Organizzazione in ambito nazionale ed internazionale, avvalendosi della collaborazione dell'intera Segreteria Nazionale, dei Coordinatori Regionali e dei Dipartimenti Tecnici;
- rimettere alla decisione dell'Adunanza plenaria le questioni che hanno generato conflitto con una o più Sezioni della Segreteria Nazionale;

- delegare le responsabilità per le materie di specifica competenza di un organo ai responsabili degli organi stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I vice Coordinatore Nazionale operano di norma con funzioni di supplente o su espressa delega del Coordinatore Nazionale.

La segreteria nazionale definendo le delegazioni che devono partecipare alle convocazioni valuterà ed eventualmente approverà l'opportunità di far partecipare Coordinatore Nazionale e Vicecoordinatore Nazionale alla stessa riunione.

Art. 4.8.1 Sfiducia del Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale /Vice Coordinatore Nazionale può essere sfiduciato qualora venga meno al suo compito di garanzia e tutela delle minoranze. La sfiducia può essere proposta da:

- 2/3 della Segreteria Nazionale;
- la maggioranza del Consiglio Generale delle RR.SS.LL.;
- 1/3 della base degli iscritti.

La mozione di sfiducia viene votata secondo quanto previsto all'art. 6.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale decade immediatamente dalla carica perdendo lo status di RSA e viene eletto il suo sostituto secondo quanto previsto al precedente art. 4.7.

Art. 4.8.2 Decadenza immediata del Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale che firma individualmente accordi per cui è richiesta la firma congiunta, decade immediatamente dall'incarico.

Art. 4.8.3 Sostituzione del Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale

In caso di dimissioni, di indisponibilità o di decadenza del Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale, la Segreteria Nazionale eleggerà un nuovo Coordinatore Nazionale/Vice Coordinatore Nazionale secondo quanto previsto al precedente art. 4.7.

Art. 4.9 Coordinatori Regionali

Rappresentano gli organismi locali e territoriali dell'Organizzazione.

I Coordinatori Regionali sono cinque, uno per ciascuna delle seguenti macroregioni:

- Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria)
- Nord Est (Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)
- Centro (Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo)
- Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise)
- Isole (Sicilia, Sardegna e isole minori)

I Coordinatori Regionali rappresentano l'Organizzazione in giudizio nei casi di attività antisindacale ex art. 28 Legge 300/1970. Possono delegare un altro associato nello svolgimento del suddetto compito. I Coordinatori Regionali vengono nominati dalla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dall'insediamento della Segreteria stessa tra tutti i soci delle macroregioni di riferimento che abbiano almeno 12 mesi di iscrizione continuativa e decadono automaticamente dall'incarico al momento della scadenza del mandato della Segreteria Nazionale. L'incarico di Coordinatore regionale può essere revocato in qualsiasi momento dalla Segreteria Nazionale oppure dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL.. In caso di revoca dell'incarico, la Segreteria Nazionale nomina un nuovo Coordinatore Regionale entro 30 giorni. In attesa della nomina, le funzioni vengono svolte dal Coordinatore Nazionale o suo delegato.

Art. 4.10 Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni e viene nominato alla prima riunione della Segreteria Nazionale.

Art. 4.11 Rappresentante Locale (R.S.L.)

Esclusivamente per esigenze organizzative interne al sindacato si definisce la figura del Rappresentante Locale: è l'RSA che ha conseguito il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Locale; nel caso di unità produttive con organico fino a 10 unità, le funzioni del Consiglio Locale sono riunite nel singolo Rappresentante ivi eletto. Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento e, in caso pari anzianità, verrà preferito il candidato anagraficamente più anziano.

Il Rappresentante Locale dura in carica 3 anni e, alla scadenza del mandato, mantiene lo status di RSA Locale per un ulteriore anno con funzioni meramente consultive verso il Rappresentante Locale di nuova nomina, al fine di garantire continuità nell'esercizio dell'attività sindacale.

Il Rappresentante Locale inoltre:

- è il portavoce del Consiglio Locale;
- rappresenta la Sezione Locale dell'Organizzazione nei rapporti con la parte datoriale dell'Unità Produttiva di riferimento;
- ha l'obbligo di comunicare tempestivamente con sistemi telematici, data, oggetto ed esito delle convocazioni e di produrre ogni altro report da rendere disponibile ai soci nonché di comunicare alla base le decisioni del Consiglio Locale;
- ha l'obbligo di procedere ad un costante confronto e ad una consultazione continua con la base, utilizzando tutte le forme partecipative previste nel presente Statuto;
- decide, di concerto col Consiglio Locale ove presente, in merito all'apertura delle vertenze, dichiarazioni, revoche e differimenti di eventuali azioni di sciopero a livello locale, dandone comunicazione al Coordinatore Regionale.

Art. 4.11.1 Sfiducia di un R.S.L.

La mozione di sfiducia di un R.S.L. può essere richiesta da:

- 1/3 della base degli iscritti dell'Unità Produttiva;
- più della metà del Consiglio Locale.

La mozione di sfiducia, inoltrata al Comitato Etico, è votata secondo quanto previsto all'art. 6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia la R.S.L. decade dalla carica e subentra il membro del Consiglio Locale col maggior numero di voti.

L'assenza dell'RSL lascia un posto libero da RSA all'interno del Consiglio Locale, che andrà integrato come previsto dalla sostituzione di un membro della consiglio locale (Art. 4.4.2)

Art. 4.11.2 Sostituzione di un R.S.L.

Nel caso si verificano dimissioni o indisponibilità definitiva di un RSL, entro 6 mesi dal termine delle elezioni, la posizione verrà ricoperta dal più votato fra i restanti membri del Consiglio Locale. Se avviene dall'inizio del settimo mese saranno necessarie altre votazioni come previste da art. 10.

In caso di indisponibilità temporanea del Rappresentante Locale il Consiglio Locale nomina un Rappresentante scelto fra tutti i componenti del Consiglio stesso.

Art. 5 Permessi Sindacali

I permessi nazionali e locali sono soggetti all'approvazione ed alla contabilità della Segreteria Nazionale.

I permessi sindacali, salvo approvazione del Coordinatore Nazionale, non possono essere richiesti nei giorni di sabato, di domenica, nelle giornate festive e prefestive previste dal CCNL, dall' 1 al 31 agosto e durante le date previste di chiusura aziendale secondo quanto contenuto nelle circolari emanate.

La Segreteria Nazionale ha il compito di pubblicare sul sito di UN.I.C.A., in apposita area riservata ai soli iscritti, i permessi sindacali concessi indicando il beneficiario, la data di fruizione e la motivazione.

Il controllo sulla fruizione dei permessi è demandato al Comitato Etico che potrà effettuare sia controlli a campione che controlli specifici su qualsiasi anomalia segnalata dagli associati UN.I.C.A..

Art. 6 votazione della mozione di sfiducia

Ricevuta la mozione di sfiducia, il Comitato Etico predispone la procedura per la votazione della stessa.

La votazione avviene entro 10 giorni dalla data di ricezione della mozione di sfiducia.

La mozione risulta approvata, con conseguente immediata decadenza dell'Organo, se ha votato favorevolmente più della metà degli aventi diritto al voto.

Il Comitato Etico provvederà ad indire elezioni straordinarie per procedere alla sostituzione dell'Organo sfiduciato.

I membri dell'Organo sfiduciato potranno ricandidarsi solo alle successive elezioni ordinarie.

Art. 7 Requisiti di candidabilità

Possono presentare candidatura per le posizioni di R.S.L., Comitato Etico e membri della Segreteria Nazionale (escluso la sezione Quadri) tutti gli iscritti ad UN.I.C.A. da almeno 12 mesi, a condizione che non sussista uno dei seguenti impedimenti:

- soci iscritti ad altra organizzazione sindacale;
- soci che ricoprono posizioni aziendali apicali quali, a titolo non esaustivo, personale quadro in linea operativa, personale quadro in struttura, facenti funzione, responsabili di uffici o dipartimenti o vicari;
- soci che ricoprono incarichi di rappresentanza, a qualsiasi titolo, presso associazioni professionali o culturali in ambito aeronautico, nazionale ed internazionale.

Possono presentare candidatura per la posizione di membro della Sezione Quadri tutti gli appartenenti al Personale Quadro (operativo o in struttura) iscritti ad UN.I.C.A. da almeno 12 mesi purché non iscritti ad altra organizzazione sindacale e che non ricoprono posizioni aziendali apicali quali, a titolo non esaustivo, capi impianto o vicari.

Chiunque abbia ricoperto incarichi di cui all'art. 4.2 per due mandati consecutivi non potrà avanzare una nuova candidatura per un intervallo di tempo pari ad un mandato o, nel caso di interruzione di mandato, per un periodo non inferiore a due anni.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente per ricoprire più incarichi sindacali.

Art. 8 Incompatibilità delle cariche

Le cariche di Coordinatore Nazionale e membro del Comitato Etico sono incompatibili con qualsiasi altra carica associativa.

I membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Generale delle RR.SS.LL. non possono far parte dei Dipartimenti Tecnici.

La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di R.S.L.

I membri della Sezione Quadri e i membri della Sezione CCNL e Normativa non possono essere nominati Coordinatore Nazionale e Vice Coordinatore Nazionale.

Gli associati che ricoprono cariche previste nel presente Statuto decadono automaticamente dalla loro carica in caso di trasferimento a diversa mansione e per scatto di parametro o avanzamento di carriera non legato alla normale crescita dei profili professionali, compresi premi ad personam.

Art. 9 Gratuità delle cariche

Le cariche dell'Organizzazione sono gratuite.

I rimborsi per le spese sostenute avvengono tramite bonifico bancario per esigenze di tracciabilità.

Un rendiconto annuale deve essere pubblicato sul sito di UN.I.C.A. nella specifica sezione riservata agli iscritti.

La responsabilità della pubblicazione è del Tesoriere.

Art. 10 Modalità di voto

Il voto è sempre personale. In nessun caso è ammessa la delega

Le consultazioni elettorali devono avvenire con voto telematico affidato ad una società terza nei seguenti casi:

- elezioni Consiglieri Segreteria Nazionale;
- elezioni membri del Comitato Etico;
- elezioni membri della Segreteria CCNL;
- mozioni di sfiducia del Coordinatore Nazionale, del Vice Coordinatore Nazionale e dei Consiglieri della Segreteria Nazionale;
- referendum sulla firma del CCNL;
- revisioni dello Statuto;
- qualsiasi altra consultazione ritenuta opportuna dalla Segreteria Nazionale o dal Consiglio Nazionale delle RR.SS.LL..

Le consultazioni elettorali per le elezioni o mozioni di sfiducia delle RR.SS.LL. o RSA degli enti, possono avvenire attraverso voto telematico affidato oppure votazione cartacea, in base a come ritenuto più idoneo dal Consiglio Locale uscente o dalla commissione nominata tra gli iscritti, in caso di assenza di Consiglio Locale.

La modalità di voto individuata dovrà essere comunicare alla Segreteria Nazionale, entro 5 giorni dall'apertura dei seggi, per le attività di coordinamento, supervisione ed ottenere il supporto necessario.

Art. 11 Consultazioni elettorali

Le consultazioni elettorali per scadenza termine mandato sono dette ordinarie; quelle relative a sfiducia o dimissioni volontarie sono dette straordinarie.

Possono partecipare alle consultazioni elettorali tutti i lavoratori iscritti ad UN.I.C.A. fino a 24 ore prima dell'apertura dei seggi.

Le consultazioni elettorali devono effettuarsi almeno dieci giorni prima della scadenza dei mandati e possono riguardare:

Elezioni su base nazionale: aperte a tutti i lavoratori iscritti.

a) Elezioni dei membri delle Sezioni della Segreteria Nazionale

L'elettore esprime una sola preferenza a favore di uno qualunque dei candidati alle Sezioni della Segreteria Nazionale, senza distinzione di mansione o sede di appartenenza; in tal modo la volontà dell'elettore concorre a scegliere il candidato che,

se eletto, ricoprirà il ruolo di Rappresentante Nazionale all'interno della Sezione relativa alla mansione svolta.

Sono eletti Rappresentanti Nazionali, fino ad esaurimento dei seggi relativi alla Sezione di appartenenza, i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.

b) Elezioni dei membri della Sezione CCNL e Normativa della Segreteria Nazionale

L'elettore esprime una sola preferenza a favore di uno qualunque dei candidati per la Sezione CCNL e Normativa della Segreteria Nazionale, senza distinzione di mansione o sede di appartenenza. Sono eletti Rappresentanti Nazionali per la Sezione CCNL della Segreteria Nazionale i primi quattro candidati che riportano il maggior numero di preferenze.

c) Elezione del Comitato Etico

L'elettore esprime una sola preferenza a favore di uno qualunque dei candidati per il Comitato Etico senza distinzione di mansione o sede di appartenenza. Sono eletti nel Comitato Etico i primi cinque candidati che riportano il maggior numero di preferenze.

Elezioni su base locale: aperte ai lavoratori che appartengono all'unità produttiva per la quale si procede al rinnovo delle cariche.

a) Elezione del Consiglio locale e della R.S.L.

L'elettore esprime una sola preferenza a favore di uno qualunque dei candidati al Consiglio locale. Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze ad esaurimento dei seggi previsti all'art. 4.4.

Tra i candidati eletti al Consiglio locale, il candidato che riporta il maggior numero di preferenze viene nominato R.S.L.

Art. 12 Rinnovi contrattuali

L'elaborazione delle piattaforme contrattuali e le relative trattative, sono studiate e condotte in autonomia dalla Sezione CCNL e Normativa nel rispetto della policy dettata dal Consiglio Generale delle RR.SS.LL..

La piattaforma contrattuale, approvata dalla Sezione CCNL e dal Coordinatore Nazionale, viene firmata congiuntamente dal Coordinatore Nazionale e da un membro della Sezione, solo a seguito di autorizzazione della Segreteria Nazionale votata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Dell'andamento delle trattative devono essere costantemente informati gli associati attraverso report da inviare agli iscritti tramite mailing-list o altra modalità che consenta di raggiungere con rapidità ed efficienza il maggior numero di lavoratori.

Art. 13 Referendum/Consultazione on-line

Il referendum preventivo/consultazione on-line è lo strumento preferenziale di consultazione della base degli iscritti all'Organizzazione, sia a livello locale che nazionale. Prima di indire un referendum/consultazione on-line la Segreteria Nazionale o il Consiglio Locale valuteranno se utilizzare o meno un quorum specifico (maggioranza degli aventi diritto, maggioranza dei votanti o altro) a seconda dell'importanza della materia della consultazione.

Il referendum abrogativo dell'accordo sul CCNL dovrà essere indetto immediatamente dopo la firma apposta secondo quanto previsto all'art 4.2 e sarà valido soltanto in caso di partecipazione di più della metà degli aventi diritto. Il mancato raggiungimento del quorum richiesto comporta l'approvazione dell'accordo sul CCNL.

Verrà data massima diffusione delle informazioni pertinenti il referendum.

Art. 14 Codice Etico

Le norme del presente Codice si rivolgono agli iscritti, agli organi, ai dipendenti, ai collaboratori, nonché a tutti coloro che operano nell'ambito di UN.I.C.A. e che direttamente o indirettamente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi statutari.

Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nello svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto e definisce il modello di condotta da seguire nei rapporti tra iscritti.

UN.I.C.A. si impegna alla diffusione del presente Codice etico presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti e mette a disposizione gli strumenti che ne favoriscono l'applicazione; mette altresì in atto le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

Le violazioni alle presenti norme comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e/o sanzioni previsti dalle norme statutarie.

Premesso che è dovere di ogni associato, condividendo gli obiettivi del sindacato, essere primo portatore degli ideali, delle aspettative e dell'immagine della categoria, a tale dovere si uniforma con convinzione l'associato che ambisca a cariche rappresentative dell'Organizzazione.

Premesso ancora che l'elezione è inderogabilmente subordinata alla verifica della piena rispondenza del comportamento dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai valori ed ai principi del presente Codice Etico, ciascuno di essi, prima di presentare qualunque candidatura a qualunque livello associativo o incarico anche esterno per l'Organizzazione, deve non aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, né avere procedimenti penali in corso per tali reati.

Qualora il candidato venga eletto o sia nominato o incaricato a particolari funzioni interne od esterne, si impegna a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli iscritti, senza avvalersene per ottenere vantaggi diretti o indiretti;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza, qualsiasi situazione che lo possa porre in una situazione di conflitto di interessi;
- mantenere nell'espletamento dell'incarico un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali convinzioni politiche;
- comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nei confronti degli altri membri, degli altri organi statutari e degli altri soggetti coinvolti da UN.I.C.A., in coerenza con gli obiettivi generali del sindacato;
- coinvolgere, mediante strumenti idonei, tutti gli iscritti nella definizione delle linee guida per l'attività sindacale;
- rimettere il proprio mandato qualora motivi personali lo impongano.

La vigilanza sul rispetto del presente Codice è affidata al Comitato Etico.

Art. 15 Fusione e adesione con altre Organizzazioni Sindacali

Purché approvato dai 2/3 del Consiglio delle RR.SS.LL., qualora sussistano altre Organizzazioni sindacali operanti nel comparto aereo che facciano richiesta di adesione, UN.I.C.A. potrà accettare che gli iscritti a tali Organizzazioni divengano propri iscritti, a condizione che si proceda successivamente allo scioglimento delle suddette.

Art. 16 Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo su richiesta di almeno i 2/3 della Segreteria Nazionale o di 1/3 degli iscritti o la maggioranza del Consiglio delle RR.SS.LL.. Le modifiche verranno sottoposte al voto on-line di tutti gli iscritti. Le modifiche proposte dagli iscritti sono considerate valide purché si sia espressa favorevolmente più della metà degli aventi diritto. Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale o dal Consiglio delle RR.SS.LL. sono considerate valide purché si sia espressa favorevolmente più della metà dei votanti.